
CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI
SUPPORTO A PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE
A FAVORE DELLA TRENTINO FILM COMMISSION
CODICE CIG: 765657880A

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore	3
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante	4
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	4
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	5
Art. 7 – Durata del contratto.....	5
Art. 8 – Importo del contratto.....	5
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	5
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto	5
Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	6
Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	6
Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	6
Art. 14 – Fallimento e modifiche soggettive dell'appaltatore	6
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	7
Art. 17 – Tutela dei lavoratori	8
Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto	8
Art. 19 – Sicurezza	8
Art. 20 – Elezione di domicilio dell'appaltatore	9
Art. 21 – Riservatezza	9
Art. 22 – Obblighi assicurativi	9
Art. 23 – Penali.....	9
Art. 24 – Risoluzione del contratto per inadempimento.....	10
Art. 25– Clausole di risoluzione espressa.....	10
Art. 26 – Recesso.....	10
Art. 27 – Tutela della privacy.....	11
Art. 28 – Definizione delle controversie	11
Art. 29 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	11
Art. 30 - Brevetti industriali e diritti d'autore	11
Art. 31 – Spese contrattuali	12
Art. 32 – Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento	12
Art. 33 – Norma di chiusura	12

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. Trentino Sviluppo S.p.A. si configura quale ente strumentale della Provincia autonoma di Trento che persegue la mission di favorire lo sviluppo sostenibile del Trentino attraverso azioni e servizi volti a supportare la crescita della capacità imprenditoriale e di innovazione del territorio con azioni di promozione dei fattori di attrattività, operando in una logica di rete secondo principi di imprenditorialità, innovazione, coesione sociale, qualità della vita, del lavoro e dell'ambiente per costruire il Trentino del futuro. In particolare, tale mission viene svolta anche attraverso attività di promozione e sostegno delle produzioni cinematografiche, televisive e documentaristiche, sia italiane che estere, in grado di valorizzare e diffondere il patrimonio culturale, ambientale e storico del territorio trentino, attraverso la Trentino Film Commission.
2. L'appalto ha per oggetto un incarico per il supporto a produzioni cinematografiche e televisive. da rendersi in favore di Trentino Sviluppo S.p.A. (di seguito "stazione appaltante" o "Committente")
3. Il servizio oggetto d'appalto risponde alla necessità di avvalersi di una professionalità esterna con competenze specifiche per tale tipologia di attività.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui al precedente Art. 1 verrà erogato sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale.

L'appaltatore è tenuto a garantire l'esecuzione – secondo le modalità e nei termini concordati con la stazione appaltante – delle seguenti prestazioni:

- a) attività di location scouting finalizzata al supporto delle produzioni cinematografiche e televisive che intendono svolgere la loro attività di produzione in Trentino;
- b) realizzazione database fotografico della Trentino Film Commission;
- c) supporto logistico e organizzativo alle produzioni cinematografiche e televisive supportate da Trentino Film Commission attraverso il film fund;
- d) supporto all'organizzazione di attività formative sviluppate da Trentino Film Commission;
- e) supporto ove necessario anche ad altre attività (amministrative, di relazione, ...) della Trentino Film Commission connesse a quelle sopra descritte.

Dette attività si configurano come lo standard minimo inderogabile del servizio oggetto della presente procedura. L'appaltatore prende atto ed accetta che quanto dichiarato in sede di offerta costituirà a tutti gli effetti impegno contrattuale.

All'appaltatore è richiesto un impegno di 30-35 ore settimanali secondo un calendario che sarà condiviso con la Committente, secondo le esigenze della Committente stessa. Ai fini della determinazione dell'effettivo ammontare dell'impegno orario di presenza farà fede quanto dichiarato dall'appaltatore in sede di offerta, costituendo pertanto obbligazione a fini contrattuali.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore dovrà garantire la continuità dell'erogazione del servizio per tutta la durata contrattuale nei termini e alle condizioni dichiarate in sede di offerta.

2. In conformità a quanto previsto al precedente art. 2, l'appaltatore dovrà concordare con il Direttore dell'esecuzione del contratto individuato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 9, le tempistiche e le modalità di esecuzione del servizio.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante si impegna a mettere a disposizione dell'appaltatore tutti i contatti necessari per il corretto adempimento dell'incarico.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 19, la stazione appaltante provvede – ove necessario – alla valutazione del rischio legato alla presenza del consulente presso la sede di Trentino Sviluppo e garantisce gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a. La Legge Provinciale n.2 del 9 marzo 2016 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
 - b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ove applicabili;
 - c. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - d. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”*, per quanto applicabili;
 - e. la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
 - f. il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 *“Codice delle assicurazioni private”*;
 - g. le norme del codice civile;
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.
4. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre

previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il presente capitolato speciale d'appalto;
 - a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
 - a.3) l'offerta economica dell'appaltatore.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Ai sensi dell'art. 3 della lettera d'invito, le attività avranno inizio dalla stipula del contratto ed avranno una durata di 12 mesi. La stazione appaltante ha facoltà di prorogare il servizio in oggetto per ulteriori 12 mesi fino ad un massimo di due volte. Dette proroghe saranno comunicate per iscritto almeno 30 (trenta) giorni antecedenti la naturale scadenza dell'affidamento. È pertanto esclusa qualsivoglia forma di tacito rinnovo.

La durata massima del servizio non potrà eccedere in ogni caso i 36 mesi.

2. L'Appaltatore si impegna ad effettuare, alla scadenza contrattuale il passaggio di tutti i contatti necessari all'eventuale nuovo aggiudicatario del servizio.

Art. 8 – Importo del contratto

1. L'importo di contratto corrisponderà al corrispettivo offerto dall'aggiudicatario oltre oneri di legge e si intende riferito al corrispettivo annuo per il servizio richiesto al netto degli oneri di legge. Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, non è richiesta l'indicazione dei costi della manodopera in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale.

2. I costi per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a 0,00 (zero/00); l'appalto non è soggetto alla stesura del DUVRI in quanto non sono riscontrabili interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi.

3. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Per eventuali spese di trasferta, preventivamente concordate, verrà riconosciuto un compenso di 0,30 Euro/Km in caso di utilizzo di auto propria ed il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute in caso di utilizzo di altri mezzi.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante, prima dell'esecuzione del servizio, provvede a nominare il direttore dell'esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della L.P. 2/2016.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'art. 27 della L.P. 2/2016.
3. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni data fattura fine mese, previa verifica della regolare effettuazione della prestazione, nonché della regolarità contributiva previdenziale e fiscale come prevista dalla vigente normativa.
2. La fatturazione avverrà in 12 rate mensili posticipate di pari importo.
3. Trentino Sviluppo S.p.A. è soggetta alla normativa sullo "*Split Payment*", pertanto, ove applicabile, le fatture dovranno contenere espressamente la dicitura "**scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/1972**".

Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 14 – Fallimento e modifiche soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) punto 2 del D.Lgs n. 50/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge e le prescrizioni contenute presente Capitolato speciale e nella lettera d'invito.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di fallimento o morte dell'appaltatore, la stazione appaltante può recedere dal contratto, salvo corrispondere il compenso per la parte di prestazione da questo utilmente eseguita. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) punto 2 del D.Lgs n. 50/2016.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'affidatario intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettera a) della legge provinciale n. 2/2016.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 16 – Subappalto 1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).

2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore.

4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i

subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 17 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.

2. L'Appaltatore deve, inoltre, applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.

Art. 19 – Sicurezza

1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

Art. 20 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 21 – Riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni tutte, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

3. L'obbligo di cui al primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 22 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto. La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere un massimale di almeno Euro 1.000.000,00.

3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 23 – Penali

1. In caso di inadempimento delle prestazioni di cui al precedente art. 3, non imputabile alla stazione appaltante ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale di importo massimo pari al 10% del corrispettivo contrattuale, che verrà determinata in relazione alla gravità dell'inadempimento.

2. Le penali verranno applicate, previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

3. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, ovvero ad escutere la garanzia definitiva, nel rispetto delle normative fiscali.

Art. 24 – Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvede a mettere formalmente in mora tramite PEC l'appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 25– Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 25, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
 - a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b. ingiustificata sospensione del servizio;
 - c. subappalto non autorizzato;
 - d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 15 del presente capitolato;
 - e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 13, comma 3, del presente capitolato;
 - g. venir meno dell'iscrizione all'albo dei intermediatori istituito ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 per cancellazione o in seguito a sanzione disciplinare;
 - h. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy
2. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 26 – Recesso

1. È facoltà della stazione appaltante recedere tramite PEC, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo

l'obbligo di corrispondere all'appaltatore, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all'eventuale mancato guadagno.

Art. 27 – Tutela della privacy

1. Il Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.
2. Il trattamento dei dati che l'Amministrazione aggiudicatrice intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che: 1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
 - a) il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
 - b) il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
 - c) il titolare del trattamento è l'Amministrazione aggiudicatrice;
 - d) il responsabile del trattamento è il Direttore dell'Area Acquisti e Gare di Trentino Sviluppo S.p.A.;
 - e) in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679.

Art. 28 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 29 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la Provincia autonoma di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 30 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della stazione appaltante un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti rispetto a quanto fornito dall'appaltatore, quest'ultimo si obbliga a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima stazione appaltante.

Art. 31 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 32 – Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato l'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel "Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012", dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione "Società Trasparente" del sito internet istituzionale (http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società_Trasparente/Società_Trasparente/Società_Trasparente.aspx), e si impegna a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.

Art. 33 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore riconosce e accetta in maniera piena e consapevole tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.